

4.2) MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

.....OMISSIS.....

DELIBERA

Di approvare il Regolamento recante norme per la Ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione, il cui tenore viene di seguito riportato:

Regolamento per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

Indice:

- Art. 1. Ambito di applicazione
- Art. 2. Campo di applicazione
- Art. 3. Compenso per progetti, direzione di lavori e collaudo
- Art. 4. Compenso per atti di pianificazione
- Art. 5. Affidamento delle attività e compensi
- Art. 6. Compensi per la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo
- Art. 7. Compensi per atti di pianificazione
- Art. 8. Incarichi parziali per atti di pianificazione
- Art. 9. Attribuzione della quota di incentivazione per atti di pianificazione
- Art. 10. Incarichi interi o parziali per la redazione di progetti, direzione lavori, collaudo
- Art. 11. Ripartizione tra il personale
- Art. 12. Termini per le prestazioni
- Art. 13. Ritardato adempimento delle prestazioni
- Art. 14. Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni
- Art. 15. Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione
- Art. 16. Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione
- Art. 17. Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 18. Utilizzazione degli elaborati
- Art. 19. Cessazione degli obblighi dell'Amministrazione
- Art. 20. Oneri per la copertura assicurativa del dipendente Art. 21
- Metodo di ripartizione
- Art. 22. Revoca o modifica dell'attribuzione della quota di incentivazione

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla struttura tecnico-amministrativa dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (d'ora in poi Ateneo), nominata con provvedimento amministrativo, ogni qualvolta necessiti o si svolga attività di progettazione per appalti relativi a lavori, forniture e servizi e/o progetti misti, compresa o no la successiva direzione e collaudo, ovvero di redazione di atti di pianificazione di qualsivoglia tipologia.
2. A ogni struttura tecnico-amministrativa interna è preposto un responsabile unico del procedimento per tutte le varie fasi di attuazione, da individuare tra il personale tecnico o amministrativo dell'Ateneo nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo n. 163/2006, che certifica la regolarità dei procedimenti.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il fondo di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 163/2006 è costituito dalla percentuale di cui al successivo articolo 6 dell'importo a base di gara di un appalto per lavori o per forniture o per servizi, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali, ovvero dal 30 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva come meglio indicato nei successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di carattere preliminare, definitiva o esecutiva per appalti di lavori, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili compresi i relativi impianti, ove sia necessaria l'elaborazione di un progetto, compresa o meno la successiva direzione e collaudo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di carattere preliminare, definitiva o esecutiva per appalti di lavori, di servizi e di forniture di arredi tecnici, didattici, per uffici, attrezzature e apparecchiature multimediali, ove sia necessaria l'elaborazione di un progetto, compresa o meno la successiva direzione e collaudo.
4. Gli incentivi sono riconosciuti altresì per la redazione di atti di pianificazione di carattere generale, particolareggiata o esecutiva.

Art. 3

Compenso per progetti, direzione di lavori e collaudo

1. La quota di cui all'articolo 6 del costo preventivato di appalto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di tutti i progetti elaborati dalla struttura tecnico-amministrativa all'uopo incaricata, compresa l'attività di direzione lavori e collaudo, viene accreditata con il provvedimento amministrativo di approvazione dei singoli progetti, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
2. La percentuale di cui al comma 1 viene computata sull'intero costo preventivato del progetto, anche se la struttura tecnico-amministrativa interna

abbia partecipato parzialmente alla sua elaborazione, nelle modalità previste dal presente regolamento.

3. Se la struttura interna partecipa solo parzialmente, le quote parti dell'incentivo relative alle prestazioni non svolte costituiscono economie.

Art. 4

Compenso per atti di pianificazione

1. Per la redazione da parte della struttura tecnico-amministrativa interna, senza compartecipazione esterna, degli atti di pianificazione territoriale (generale, particolareggiata o esecutiva) degli insediamenti dell'Ateneo, viene accreditato al fondo, con provvedimento amministrativo di recepimento degli atti medesimi, il 30 per cento della tariffa professionale corrispondente.

2. A titolo esemplificativo, gli atti di cui al comma precedente possono riguardare:

- piani particolareggiati di zona;
- piani particolareggiati di risanamento e conservazione;
- piani di rete infrastrutturali;
- piani planovolumetrici degli insediamenti;
- piani di recupero di edifici e degli spazi annessi.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa professionale di cui al primo comma, i corrispettivi delle prestazioni per i singoli atti di pianificazione vengono computati, ove possibile, secondo i criteri e le tipologie indicati dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 6679 in data 1 dicembre 1969.

4. Non sono da considerarsi atti di cui al comma 1, le prestazioni propedeutiche o comunque connesse alla progettazione e/o ad altre attività professionali complementari.

Art. 5

Affidamento delle attività e compensi

1. Il Rettore, su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il dirigente preposto, attribuisce con atto di affidamento i seguenti incarichi: progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento, stesura atto di pianificazione, direzione lavori, collaudo e collaborazioni.

2. La nomina degli incaricati e delle persone che sono chiamate a collaborare avviene in considerazione dei seguenti elementi:

- peculiarità di ciascun lavoro, fornitura o servizio da svolgere;
- professionalità necessarie;
- responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- esigenza di garantire a tutto il personale in possesso dei necessari requisiti sopracitati la partecipazione alla redazione di progetti, di piani di sicurezza, di atti di pianificazione, nonché alla attività di direzione dei lavori, di collaudo e di collaborazione.

3. La progettazione e/o la redazione di atti di pianificazione devono di norma essere effettuate interamente dalla struttura tecnico-amministrativa all'uopo incaricata.

4. Qualora, per ragioni di insufficienza di organico o di mancanza di specifiche professionalità, non sia possibile effettuare tutte o alcune delle fasi

progettuali e/o di pianificazione, è possibile affidare incarichi professionali a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Allo stesso modo struttura tecnico-amministrativa all'uopo incaricata può avvalersi, nella stesura del progetto o dell'atto di pianificazione, di attività di consulenza specialistica e specifica, prestata da soggetti esterni ovvero di prestazioni di attività relative alla mera stesura di atti e di elaborati tecnico-amministrativi.

6. Nei casi citati nei commi 4 e 5 l'indennità è proporzionalmente ridotta come specificato in seguito.

7. Il responsabile unico del procedimento certifica l'avvenuta elaborazione dei progetti e degli atti di pianificazione di cui al precedente articolo 2 e il livello di definizione degli stessi, ove e per quanto possibile secondo i criteri e le tipologie indicati dall'art. 93 del decreto legislativo n. 163/2006.

8. Gli incentivi sono determinati e ripartiti, in relazione ai livelli di progettazione e/o redazione di atti di pianificazione e/o direzione lavori e/o collaudo, secondo le modalità, i criteri e le incidenze fissate nel presente regolamento.

9. Gli incentivi di cui al precedente articolo 2 sono corrisposti al lordo degli oneri contributivi a carico dei dipendenti. Essi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. La predetta quota è cumulabile con tutte le altre forme di incentivazione che a qualsiasi titolo siano erogate al personale dell'Ateneo e non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

10. Gli incentivi di cui all'articolo 2 vengono ripartiti tra il personale tecnico e amministrativo che compone il gruppo di progettazione, pianificazione, direzione lavori e collaudo.

11. Il personale, non specificatamente tecnico, che svolge attività varie di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile unico del procedimento provvede, sentito il dirigente, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e/o pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando, ove possibile, i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento e viene conservato agli atti.

12. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione e quello comunque interessato al progetto o al piano può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie sono retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'Ateneo, nei limiti della quota stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

13. Al momento della consegna degli elaborati, il responsabile unico del procedimento conferma o aggiorna sia la composizione dello staff che ha effettivamente eseguito i singoli progetti e piani, sia, a collaudo approvato, la direzione lavori e il collaudo, computando l'importo da accreditare al fondo, derivante dall'applicazione delle percentuali indicate negli articoli 6, 7 e 8, nonché il compenso dovuto ai singoli componenti in base alle attività

operative cui abbiano partecipato e ai relativi coefficienti indicati negli articoli 10 e 11.

Art. 6

Compensi per la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo

I. La quota percentuale di cui all'art. 3, comma 3.1, del presente regolamento è così determinata:

- a) per progetti di importo fino a € 1.000.000,00 IVA esclusa, il fondo è attribuito in ragione del 2%;
- b) per progetti di importo compreso tra € 1.000.000,00 e € 5.000.000,00 IVA esclusa, il fondo è attribuito in ragione dell'1,9%;
- c) per progetti di importo compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00 IVA esclusa, il fondo è attribuito in ragione dell'1,8%;
- d) per progetti di importo compreso tra € 25.000.000,00 e € 50.000.000,00 IVA esclusa, il fondo è attribuito in ragione dell'1,7%;
- e) per progetti di importo superiore a € 50.000.000,00 IVA esclusa, il fondo è attribuito in ragione dell'1,6%.

Art. 7

Compensi per atti di pianificazione

1. Per la redazione di atti di pianificazione (generale, particolareggiata ed esecutiva) espletati dalla struttura tecnico-amministrativa all'uopo nominata, senza compartecipazione esterna, viene accreditato al fondo, con il provvedimento amministrativo di recepimento degli atti medesimi, il 30 per cento della tariffa professionale corrispondente.

2. A titolo esemplificativo gli atti di cui al comma precedente possono riguardare:

- piani particolareggiati di risanamento e conservazione;
- piani di reti infrastrutturali;
- piani plani volumetrici degli insediamenti;
- piani di recupero di edifici e degli spazi annessi;
- piani di sviluppo edilizi, di investimento e programmi.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa professionale di cui al comma 1, i corrispettivi delle prestazioni per i singoli atti di pianificazione vengono computati, ove possibile, secondo i criteri e le tipologie indicati dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 6679 in data 1 dicembre 1969.

4. Non sono da considerarsi atti di cui al comma 1 le prestazioni propedeutiche o comunque connesse alla progettazione e/o altre attività professionali complementari.

5. Al fine di ottenere un equo rapporto tra percentuale effettiva ed entità della pianificazione, si adottano i seguenti criteri:

- per atti di pianificazione di importo fino a € 155.000,00, IVA esclusa, si applica la percentuale massima del 30 per cento della tariffa professionale;
- per atti di pianificazione di importo fino a € 155.000,00 e € 755.000,00, IVA esclusa, si applica la percentuale massima del 26 per cento della tariffa professionale;

- per atti di pianificazione di importo fino a € 755,000,00 e € 5.000.000,00, IVA esclusa, si applica la percentuale massima del 22 per cento della tariffa professionale;
 - per atti di pianificazione di importo fino a € 5.000,000,00 e € 25.000.000,00, IVA esclusa, si applica la percentuale massima del 18 per cento della tariffa professionale;
 - per atti di pianificazione di importo superiore a € 25.000,000,00, IVA esclusa, si applica la percentuale massima del 14 per cento della tariffa professionale.
6. La stesura degli atti di pianificazione si articola secondo tre livelli successivi in pianificazione generale particolareggiata ed esecutiva.
7. Per atto di pianificazione generale si intende la pianificazione e l'individuazione sul territorio del possibile sviluppo edilizio universitario compatibile con i piani regolatori comunali e con i vincoli paesaggistici, l'individuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie al buon andamento dell'attività universitaria.
8. Per atto di pianificazione particolareggiata si intende la delimitazione del perimetro delle aree interessate, la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni (qualora interessino un'area con edifici da risanare e conservare), i progetti di massima delle infrastrutture, le indicazioni plano volumetriche degli insediamenti, la progettazione schematica delle relative opere di urbanizzazione, l'indicazione dei programmi e delle fasi di attuazione.
9. Per atto di pianificazione esecutivo si intende il piano particolareggiato approvato da tutti gli organismi interessati anche attraverso una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 8

Incarichi parziali per atti di pianificazione

1. Nel caso in cui l'atto di pianificazione sia limitato solo ad una o più fasi della redazione, è riconosciuta una quota di incentivazione così determinata:
- pianificazione generale: 20 per cento della quota percentuale della tariffa professionale di cui all'articolo 7;
 - pianificazione particolareggiata: 60 per cento della quota percentuale della tariffa professionale di cui all'articolo 7;
 - pianificazione esecutiva: 20 per cento della quota percentuale della tariffa professionale di cui all'articolo 7.

Art. 9

Attribuzione della quota di incentivazione per atti di pianificazione

1. L'attribuzione della percentuale della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiato e/o esecutivo, è indicata dal responsabile unico del procedimento, sentito il dirigente, enumerando il personale necessario.

2. Il personale di cui al comma 1 è indicato nell'atto formale i incarico con l'indicazione delle percentuali di incentivazione.

3. Per il calcolo delle quote di incentivazione della percentuale della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione si fa riferimento esclusivamente a quanto previsto nel quadro economico di finanziamento del piano (importo dei lavori escluse le somme a disposizione dell'Amministrazione).

Art. 10

Incarichi interi o parziali per la redazione di progetti, direzione lavori, collaudo

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a cento, per l'espletamento del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, e/o della successiva direzione lavori e/o collaudo è determinato in ragione delle seguenti percentuali derivanti dal costo professionale attribuito alle singole fasi progettuali e/o della successiva direzione lavori e/o collaudo, nonché dall'effettivo coinvolgimento parziale o totale del personale della struttura tecnico-amministrativa, alla redazione del progetto con incarichi collegiali o congiunti a tecnici interni ed esterni, all'esecuzione dell'appalto dell'opera, della fornitura, del servizio:

a) progettazioni redatte interamente dal personale della struttura tecnico-amministrativa, compresa e/o non compresa direzione lavori e/o collaudo:

progetto preliminare: 15 per cento;

progetto definitivo: 35 per cento;

progetto esecutivo: 50 per cento;

totale: cento per cento della percentuale del fondo dedotta secondo quanto previsto dall'articolo 6.

b) progettazioni redatte con incarichi collegiali o congiunti ai tecnici della struttura tecnico- amministrativa e professionisti esterni (collaborazione tra i vari soggetti professionali presenti sul mercato con un reciproco accrescimento tecnico professionale), compresa e/o collaudo:

progetto preliminare: 15 per cento;

progetto definitivo: 35 per cento;

progetto esecutivo: 20 per cento;

totale: 70 per cento della percentuale del fondo dedotta secondo quanto previsto dall'articolo 6.

c) attività di direzione lavori, coordinamento in fase esecutiva, collaudo in caso di progettazione interamente eseguita da professionisti esterni:

coordinamento in fase esecutiva: 15 per cento;

direzione lavori: 25 per cento;

collaudo: 10 per cento;

totale: 50 per cento della percentuale del fondo dedotta secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 11

Ripartizione tra il personale

1. L'ammontare dell'incentivo, così come determinato dai precedenti artt. 6, 7, 8 e 10, viene ripartito tra il personale afferente alla struttura tecnico-

amministrativa che ha concorso all'elaborazione del progetto o all'atto di pianificazione, in relazione all'impegno professionale profuso e che tiene conto del grado di responsabilità connesse all'attività espletata, sulla base delle seguenti fasi operative:

a) attività e percentuali per le fasi progettuali, direzione lavori e collaudo:

- attività del Responsabile Unico del procedimento: 10 per cento;

b) attività di redazione del progetto:

- personale tecnico che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assume la responsabilità della progettazione o dell'atto di pianificazione, sottoscrivendone i relativi elaborati.

Ai fini dell'elaborazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo sono previste a titolo esemplificativo le seguenti attività operative:

- al capo progetto compete la redazione della relazione di progetto e del capitolato speciale riferito all'intera opera e/o lavoro, fornitura, servizio, nonché la relativa attività di indirizzo e di verifica della congruenza tecnica ed economica.

La progettazione si distingue in:

I - predisposizioni di alcuni schemi distributivi e funzionali, scelte di destinazioni e di materiali, definizioni di particolari costruttivi e decorativi, e eventuali relazioni di calcolo, redazioni di specifiche tecniche di capitolato e relazioni tecniche specialistiche, attività di verifica per validazioni progetti;

II - redazioni di computi metrici, analisi di prezzi unitari, lista delle categorie di lavoro, elenco prezzi, stima delle opere, quadri economici;

III - elaborazioni grafiche;

IV - altre collaborazioni e/o attività di supporto.

Le percentuali da attribuire per le predette attività operative sono le seguenti:

- capo progetto: 5 per cento;

- progettisti per le attività del punto I: 12 per cento;

- progettisti per le attività del punto II: 10 per cento;

- progettisti per le attività del punto III: 8 per cento;

- altri collaboratori ad attività di supporto del punto IV: 5 per cento;

totale parziale. 40 per cento

- attività del coordinatore piano di sicurezza per la progettazione: 5 per cento

- attività del coordinatore piano di sicurezza per l'esecuzione: 10 per cento;

- attività dell'ufficio direzione lavori : 25 per cento;

- attività di collaudo: 10 per cento;

totale parziale: 5 per cento

c) attività e percentuali per atti di pianificazione territoriale:

Ai fini dell'elaborazione di un atto di pianificazione territoriale (generale, particolareggiato o esecutivo) sono previste le seguenti attività operative:-

- al capo progetto compete la redazione di relazioni generali e di programma, l'indirizzo, la verifica e il controllo delle elaborazioni tecniche, l'analisi dei risultati e delle previsioni;

- la stesura degli atti di pianificazione comporta la predisposizione di:

I - piani quotati, frazionamenti, tipi catastali;

II - progetti schematici delle opere infrastrutturali, urbanistiche e di recupero edilizio;

III - tabelle, relazioni e/o attività di supporto;

IV - altre collaborazioni e/o attività di supporto.

Le percentuali dovute per le attività operative, di cui al punto precedente, e per le stime immobiliari, sono le seguenti:

- responsabile unico del procedimento: 10 per cento;
- capo progetto: 20 per cento;
- estensori degli atti indicati al punto I del punto precedente: 30 per cento;
- estensori degli atti indicati al punto II del punto precedente: 20 per cento;
- estensori degli atti indicati al punto III del punto precedente: 10 per cento;
- altri collaboratori o addetti ad attività di supporto indicati al punto IV del punto precedente: 10 per cento.

Art. 12

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico è previsto il termine entro il quale deve essere eseguita la prestazione, eventualmente suddivisa in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. 2. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, della fornitura, del servizio; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti all'art. 141 del decreto legislativo n. 163/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

3. I termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento, a pena di inefficacia dello stesso.

4. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal responsabile unico del procedimento fino al 40 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso a un giorno) e per proroghe maggiori dall'organo che ha disposto l'affidamento.

5. Tutti i termini sono computati in giorni naturali successivi e contigui; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

6. I termini decorrono sempre dalla data di conferimento dell'incarico comunicata dal responsabile unico del procedimento.

7. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 13

Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni sono applicate le penali di seguito previste:

a) ritardi fino a 20 giorni: penale pari all'0,01 per cento del fondo o della quota relativa alla singola prestazione se frazionabile, ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

b) ritardi da 20 fino a 60 giorni: penale pari al 0,015 per cento del fondo, relativo alla singola prestazione, per ritardo oltre i primi 20;

c) ritardi superiori a 60 giorni: nessuna ripartizione del fondo;

d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 il responsabile unico del procedimento può revocare l'incarico e affidarlo ad altri, anche titolari del primo affidamento, non risultati responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il dirigente preposto.

3. Le penali possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio di risarcimento del danno.

4. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penali, a discrezione dell'Amministrazione, in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiori all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.

5. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penali si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 14

Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

1. In caso di inadempimenti di qualsiasi natura che inficino le prestazioni, imputabile ai soggetti incaricati, sono applicate le seguenti penali:

a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;

b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto di un quarto;

c) nei casi di cui alla lettera b), qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto della metà;

d) qualora l'inesatto adempimento o mero errore abbiano costretto l'Amministrazione ad abbandonare il progetto o l'atto di pianificazione o a disporre il rifacimento integrale oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a soggetti titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il responsabile unico del procedimento e il dirigente preposto.

2. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione dell'atto di pianificazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'Amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme sulla regolare redazione dei progetti e degli atti di pianificazione.

3. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 13, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

Art. 15

Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori, forniture e servizi sono liquidati a termine delle operazioni di collaudo, solo se queste si siano chiuse con esito positivo, unicamente nel caso in cui il procedimento sia stato eseguito in tutte le fasi dagli uffici dell'Amministrazione.

2. In caso di incarico parziale delle fasi di progettazione e/o di direzione lavori e/o di collaudo la liquidazione del fondo sarà liquidata a incarico eseguito e approvato.

Art. 16

Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione, della loro revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:

- per una metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;

- per una metà entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto di pianificazione.

2. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle contro deduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

Art. 17

Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici della struttura tecnico-amministrativa all'uopo nominata, che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione,

individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 5, e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Sovrintendenza Affari tecnici e progettazioni", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza.

Art. 18

Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Ateneo, il quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. L'Ateneo ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare a terzi i livelli progettuali successivi al livello già affidato alla Struttura tecnico-amministrativa incaricata: in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

2. L'Ateneo ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare a una struttura tecnica interna i livelli progettuali successivi a un livello già affidato a terzi. In tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, la Struttura tecnico-amministrativa incaricata deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa verifica degli stessi, e con l'obbligo di rilevare e segnalare eventuali errori od omissioni, fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

3. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 19

Cessazione degli obblighi dell'Amministrazione

1. In ogni caso gli obblighi a carico dell'Ateneo cessano qualora:

- a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
- b) il dipendente sia trasferito ad altra Amministrazione;
- c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento, stesura atto di pianificazione, direzione lavori, collaudo e collaborazione;
- d) il dipendente sia decaduto o destituito dall'impiego per motivi disciplinari;
- e) il dipendente rinunci all'incarico per motivi personali.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Ateneo è esentato da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento.

Art. 20

Oneri per la copertura assicurativa del dipendente

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, l'Ateneo deve provvedere, a fare data del contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti.
2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera del decreto legislativo n. 163/2006.
3. Qualora il soggetto incaricato della verifica ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 sia dipendente dell'Ateneo, la relativa copertura assicurativa è a carico dell'Ateneo che vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto.

Art. 21

Metodo di ripartizione

1. La ripartizione del fondo verrà effettuata alla fine di ogni fase del procedimento, previa preliminare approvazione, tra i componenti della struttura tecnico-amministrativa di cui all'articolo 1 che hanno redatto il progetto secondo i coefficienti riportati precedentemente.
2. Qualora un componente della struttura tecnico-amministrativa o un elemento non compreso in essa ma la cui collaborazione risulti necessaria durante la progettazione partecipi con apporto limitato alla redazione del progetto, il relativo coefficiente di compenso sarà adeguato attraverso l'introduzione del coefficiente di prestazione, il cui valore sarà pari a 1 quando la partecipazione alla redazione del progetto o della perizia è totale; nei casi in cui la partecipazione sia limitata, tale coefficiente è fissato, caso per caso, in proporzione e comunque con valori inferiori all'unità.
3. Se con "I" si indica il compenso totale per ciascun progetto, fasi o parti di esso da ripartire alla struttura tecnico-amministrativa che ha redatto lo stesso; con "Pi" il numero dei componenti la struttura; con "Ri" il coefficiente di prestazione di tale componente; la relativa aliquota "Ci" è calcolata con la seguente formula:
$$Ci = \frac{I}{\sum Pi} \times (Pi \times Ri)$$
4. I compensi professionali del responsabile unico del procedimento e del capo progetto sono cumulabili.

Art. 22

Revoca o modifica dell'attribuzione della quota di incentivazione

1. Il Responsabile unico del procedimento, su proposta del dirigente, con motivazione in merito ad assenze dal servizio ovvero all'impossibilità di procedere all'attività di progettazione di appalti per lavori e/o forniture e/o servizi di stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento, della redazione di un atto di pianificazione, di direzione dei lavori o di collaudo, salvo ogni altro provvedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente, può procedere alla revoca parziale o totale dell'incarico e della corrispondente

attribuzione della quota di incentivazione, sia nei riguardi degli incaricati che dei loro collaboratori o assistenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRO-RETTORE VICARIO